

qualsiasi atto amministrativo, in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti in rappresentanza dall'amministrazione o su designazione della stessa sono corrisposte direttamente al personale regionale incaricato, nella misura del 50 per il personale dirigenziale e nella misura del 80 per cento per il personale non dirigenziale. La differenza è versata in entrata del bilancio della Regione entro l'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 23

*Misure in materia di contenimento della spesa del personale*

1. Per il triennio 2012/2014 la dotazione organica prevista dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche rimane invariata nel totale complessivo e con decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica di concerto con l'Assessore regionale per l'Economia, può essere modificata in diminuzione o con riferimento al numero di soggetti per singola categoria, senza che il numero complessivo del personale aumenti e senza che il costo complessivo dello stesso aumenti rispetto a quello effettivamente sostenuto al 31 dicembre 2010.
2. Per il triennio 2014/2016 la dotazione organica prevista dall'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive modifiche ed integrazioni viene annualmente ridotta nella misura annua del 50 per cento del personale a qualunque titolo cessato nel corso dell'anno precedente.
3. Per il triennio 2012/2014, la dotazione organica della dirigenza di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è costituita dal personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010 e rimane invariata nel totale complessivo e con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica di concerto con l'Assessore regionale per l'Economia, può essere modificata in diminuzione o con riferimento al numero di soggetti per singola fascia, senza che il numero complessivo del personale aumenti e senza che il costo complessivo dello stesso aumenti rispetto a quello effettivamente sostenuto al 31 dicembre 2010.
4. Per il triennio 2014/2016 la dotazione organica prevista dal precedente comma viene annualmente ridotta nella misura annua del 50 per cento del personale a qualunque titolo cessato nel corso dell'anno precedente.
5. Al fine di rendere effettiva la prestazione lavorativa a favore della Regione, 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, cessa il distacco o il comando presso altri organismi pubblici e privati, con oneri a carico della Regione, del personale della Regione Siciliana.
6. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organismi pubblici e privati presso i quali è utilizzato il personale di cui al comma precedente possono richiedere di attivare il processo di mobilità volontaria del personale già in posizione di distacco o comando. La Regione rilascia il relativo nulla osta, previo assenso del personale interessato. Qualora la Regione provveda per effetto di specifiche disposizioni legislative, al pagamento del trattamento fondamentale del personale utilizzato dagli organismi di cui al presente comma, con decreto del Ragioniere Generale, su richiesta del Dirigente Generale della funzione pubblica, sono trasferite agli stessi organismi le risorse

finanziarie necessarie a far fronte al trattamento economico fondamentale conseguente alla definizione delle procedure di mobilità di cui al presente comma.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 12, della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 e s.m.i., le disposizioni di cui al comma 5 e 6 non trovano applicazione per il personale distaccato o comandato presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato particolarmente esposti nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata: Il personale distaccato di cui al presente comma non può comunque superare il numero di 250 unità. I relativi oneri, ivi compreso il trattamento accessorio corrispondente a quello in godimento nell'Amministrazione dello Stato, continuano a gravare sul bilancio della Regione.
8. Gli enti locali e gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana dovranno procedere all'attivazione dei processi convenzionali di cui al comma precedente prima di procedere a bandi per l'assunzione di nuovo personale.
9. Per il triennio 2012/2014 il costo del trattamento economico complessivo dei dipendenti della Regione, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il costo del trattamento complessivo dell'anno 2011 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da Contratto Collettivo Regionale di Lavoro non soggetti al blocco e ai relativi arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, infortunio.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui al precedente comma non può superare il corrispondente importo dell'anno 2011, al netto delle eventuali economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli enti ai quali contribuisce in forma ordinaria la Regione, pena la riduzione del trasferimento in termini doppi rispetto alle maggiori competenze attribuite al personale in servizio.
12. Le somme di cui al precedente comma versate in entrata del Bilancio Regionale sono destinate al miglioramento dei saldi di bilancio e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Sono soppresse le parole da “; i compensi dovuti” a “accessorio della dirigenza” dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
14. Ferme restando le riduzioni previste dal decreto legge n. 78/2010 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2014 i trattamenti economici complessivi dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, ivi compresa l'Assemblea Regionale Siciliana, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, nonché i trattamenti di pensione direttamente o indirettamente a carico della Regione, superiori a 250.000 euro sono ridotti del 20 per cento per la parte eccedente il predetto importo; a seguito della predetta riduzione il trattamento

economico complessivo non può essere comunque inferiore a 250.000 euro lordi; Le riduzioni previste dal presente comma sono versate in entrata del bilancio della Regione e sono destinate al miglioramento dei saldi di bilancio e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali, anche di livello generale, dell'Amministrazione regionale, istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, ivi compresa l'Assemblea Regionale Siciliana, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista dal comma precedente.
16. I rinnovi contrattuali del personale del comparto e della dirigenza della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle Aziende, Agenzie, Consorzi, Istituti, Organismi, Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale sono rinviati al 2014 e non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al quadriennio precedente. L'indennità di vacanza contrattuale per il biennio economico 2010-2011 e per il triennio economico 2012-2014 viene determinata in conformità alle disposizioni nazionali in materia.
17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i rinnovi contrattuali del personale regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni viene effettuata con cadenza triennale.
18. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 il fondo destinato al pagamento del trattamento accessorio destinato al personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003, nonché per le finalità di cui al comma 1, articolo 13, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è stabilito in 5.500 migliaia di euro annui. I risparmi discendenti dalla applicazione del presente comma, ivi comprese le eventuali somme non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica regionale.
19. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni onnicomprensive in favore dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende ed istituti del Servizio Sanitario Regionale non possono superare quelle in atto corrisposte ai dirigenti regionali interni di pari qualifica ridotte del 15 per cento. Nei predetti enti sono ammessi non più di due posizioni apicali, compreso l'eventuale direttore generale ove previsto, e non più di tre posizioni intermedie, per gli enti con più

di duecento dipendenti, e non più di una posizione apicale ed una posizione intermedia, per gli enti con meno di duecento dipendenti.

20. Al fine di accelerare la spesa legata ai fondi comunitari, l'assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, previa delibera di Giunta, è autorizzato ad assegnare, anche temporaneamente, personale regionale ai dipartimenti regionali maggiormente esposti al rischio disimpegno automatico. Gli assessori interessati al disimpegno in giunta assicurano la necessaria proposta e gli assessori che cedono il personale i relativi nulla osta.
21. Gli incarichi di Sovrintendente e/o di Direttore degli Enti Teatrali e/o artistici regionali, a qualsiasi titolo, finanziati dalla Regione determinano l'esclusività degli stessi e l'incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico, ed i relativi compensi sono da considerarsi omnicomprensivi. L'erogazione, a qualsiasi titolo, di compensi, emolumenti o assegni da parte di organismi partecipati o finanziati dalla Regione o dagli enti locali avviene previa dichiarazione del rispetto della presente disposizione, la cui violazione determina l'immediata decadenza dell'ente dalla contribuzione regionale a qualsiasi titolo erogata.
22. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'indennità prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1988, n.11 e successive modifiche ed integrazioni è dovuta esclusivamente al personale del ruolo del corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia.
23. Le eventuali indennità già corrisposte ai sensi della normativa previgente al personale, di cui al comma precedente, assegnato ad altri Dipartimenti Regionali od uffici equiparati ed uffici speciali viene riassorbita con i futuri aumenti contrattuali.
24. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 le parole "Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di dipendenti disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali" sono sostituite dalle seguenti: "La risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti regionali è disciplinata dalle norme relative ai dipendenti dello Stato".
25. L'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, comma 1-bis, è abrogato.
26. Per la determinazione dell'indennità di posizione di parte variabile dei dirigenti si applica la normativa nazionale.
27. I comparti di contrattazione omogenei del personale della Regione sono unificati. Il Dipartimento della Funzione Pubblica provvede entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge alla definizione di una tabella di equiparazione. La Giunta regionale entro i successivi tre mesi provvede alla assegnazione ai Dipartimenti delle risorse umane inserite nella pianta organica. I trasferimenti di sede o le assegnazioni di carichi di lavoro, al fine di ottimizzare l'utilizzazione di risorse comunitarie o nazionali o per imprescindibili esigenze di servizio della P.A., possono avvenire anche nei confronti di servizi appartenenti ad altri Dipartimenti previa convenzione che disciplini modalità e tempi di avvalimento approvata dalla Giunta.

Art. 24

*Bacino Unico del Personale*

1. E' istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica un'apposita banca dati relativa a tutto il personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, utilizzato dalle Amministrazioni regionali, nonché dagli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o parziale partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, al fine di costituire il bacino unico del personale del settore pubblico regionale allargato.
2. Al personale che confluisce nella banca data di cui al precedente comma continuano ad applicarsi i vigenti contratti collettivi di lavoro previsti dai rispettivi settori di appartenenza vigenti alla data del 31 dicembre 2009.
3. A tal fine i legali rappresentanti dei soggetti di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare al Dipartimento regionale della Funzione pubblica, attraverso apposite evidenze informatiche, i dati necessari all'implementazione dell'istituenda banca dati.
4. Nel rispetto degli istituti e dei principi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione nonché di quanto previsto dall'art. 30 del D. L.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per motivate esigenze di funzionalità del settore pubblico regionale allargato ed al fine di razionalizzare la spesa del personale, i soggetti di cui al comma 1 possono attingere al bacino unico di cui al comma 1.
5. L'attivazione delle procedure di cui al presente articolo è disposta, nei limiti dei posti disponibili dei soggetti destinatari o nel ruolo di cui all'art. 5 della l.r. n. 10/2000, con inquadramento nell'area funzionale e posizione giuridica ed economica corrispondente a quella posseduta presso i soggetti di provenienza e nei limiti delle disponibilità di bilancio dei soggetti destinatari di cui al comma 1.
6. Per i soggetti di cui al comma 1 gli oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo trovano compensazione di pari importo nei trasferimenti regionali agli stessi erogati o nella disponibilità di bilancio dell'ente destinatario.
7. Con decreto del Ragioniere Generale della Regione sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni discendenti dalla applicazione del presente articolo.

#### Art. 25

##### *Spese per missioni*

1. Ai fini del contenimento della spesa, le missioni dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione Siciliana, da effettuarsi per compiti istituzionali nell'ambito del territorio regionale, possono essere autorizzate dalle Amministrazioni di appartenenza anche con l'uso del mezzo proprio del dipendente, previa verifica, da parte del Dirigente Generale del minor costo complessivo rispetto all'utilizzo del mezzo pubblico.
2. Al rimborso delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio, le Amministrazioni provvedono mediante rimborso forfetario pari ad 1/5 del costo della benzina vigente nel tempo.

#### Art. 26

##### *Contenimento della spesa per locazioni passive*

7. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

Art. 29

*Razionalizzazione e contenimento spesa pubblica  
e razionalizzazione degli enti regionali e delle società partecipate*

1. Il numero massimo degli uffici speciali di cui all'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a quattro. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua gli Uffici speciali da sopprimere ai fini del rispetto del limite numerico di cui al presente articolo.
2. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione dei capitoli intestati agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, ad esclusione dei capitoli intestati agli uffici posti alle dirette dipendenze di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché agli uffici di diretta collaborazione degli Assessori regionali è attribuita alla prima struttura dipartimentale del rispettivo ramo di amministrazione, secondo la elencazione di cui alla tabella "A" della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e, ove trattasi di capitoli concernenti spese di personale, al Dipartimento della funzione pubblica e del personale.
3. L'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato. Le funzioni esercitate dall'ARAN Sicilia, previa stipula di apposita convenzione, sono svolte dall'ARAN nazionale.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni rimasti invenduti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regione 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono acquisiti al patrimonio della Regione.
5. Il commissario liquidatore provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla consegna alla Regione dei beni di cui al precedente comma ed i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.
6. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per l'economia, di concerto con gli altri assessori competenti e soggetto a registrazione della Corte dei

Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

7. Non può assumere l'incarico di amministratore o di dirigenza apicale in istituti, enti regionali comunque denominati, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, chi avendo ricoperto nei tre anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso la gestione in termini peggiorativi per due esercizi consecutivi.
8. La Regione attiva la procedura di revoca per giusta causa prevista dal codice civile nei confronti degli amministratori o dirigenti in carica che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente qualora nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi abbiano registrato un ulteriore peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
9. Sono revocati gli incarichi di cui al comma 7 conferiti a soggetti che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano chiuso in perdita la gestione per due esercizi consecutivi.

#### Art. 30

##### *Soppressione enti*

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi ed enti strumentali regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, le cui funzioni sono assicurate esclusivamente mediante trasferimenti diretti dalla stessa, sono posti in liquidazione con decreto dell'Assessore al ramo di amministrazione che svolge le funzioni di Organo di tutela e vigilanza, di concerto con l'Assessore regionale per l'Economia, se la dotazione organica effettiva del personale è inferiore a 70 dipendenti oppure la situazione economica, finanziaria e patrimoniale presenta, nell'ultimo biennio, un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con decreto di cui al presente comma i relativi organi sono dichiarati decaduti ed è nominato un commissario.
2. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente.
3. Ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente articolo è nullo. Le funzioni, i compiti, le risorse strumentali ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono trasferiti con decreto del Presidente della Regione, di natura non regolamentare, su proposta dell'Assessorato che svolge le funzioni di Organo tutorio, di concerto l'Assessorato regionale dell'Economia, in altro ente od organismo strumentale della Regione o presso la RESAIS S.p.A.
4. L'attribuzione delle risorse finanziarie comunque non può essere superiore alla misura del contributo regionale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello